

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 22/10/2002 n. 5818
legge 109/94 Articoli 22, 24 - Codici 22.1, 24.1

Sussiste il diritto di una ditta che ha presentato una offerta in sede di trattativa privata di accedere agli atti relativi a tale gara e di conoscere i nominativi dei componenti la commissione della gara stessa, anche nel caso in cui l'Amministrazione abbia poi deciso di non proseguire ulteriormente la trattativa privata. Per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa, è necessario: 1) trovarsi in una posizione differenziata - come avviene nel caso di un soggetto, operatore del settore, prima contattato per un'eventuale trattativa privata e poi non invitato alla procedura di gara - ed avere 2) una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale (come è quella del soggetto escluso da una procedura di gara alla quale avrebbe interesse a partecipare, o del soggetto che si vede escluso da una trattativa privata dopo alcuni iniziali contatti avuti con l'amministrazione e ciò indipendentemente dalla legittimità del mancato invito alla gara o della piena liceità della decisione di non proseguire oltre nei contatti finalizzati alla trattativa privata o dall'effettivo svolgimento di detti contatti e dagli affidamenti creati).